ALLEGATO D
VERBALE DI ACCORDO

Le Associazioni Artigiane Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacati CGIL, CISL, UIL, dando corso agli impegni assunti con l'Accordo Interconfederale 17 marzo 2004 in materia di previdenza integrativa per i lavoratori artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al rilancio della previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005.

A seguito di tale intesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico delle imprese, pari a 5 euro per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione dell' "una tantum", per sostenere le spese per favorire lo sviluppo e l'avvio della previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori.

Va precisato altresì che il versamento di 5 euro non costituisce base imponibile per la contribuzione al fondo di solidarietà di cui al 2° comma art. 9 bis L. 166/91, in quanto l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la promozione e l'avvio del fondo e non prestazioni future ai **lavoratori.**

Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". I CCNL che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti:

CCNL	Mese corresponsione "una tantum"
Alimentazione - Panificazione	Ottobre 2004
Legno - Arredamento	Ottobre 2004
Metalmeccanici e Impiantisti	Novembre 2004
Pulitintolavanderie	Novembre 2004
Imprese di pulizia	Novembre 2004
Lapidei	Novembre 2004
Ceramica	Novembre 2004

Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei ccnl in corso di definizione.

L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le Parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione:

EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Valle d'Aosta	n' c/c	57862633
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Piemonte		57862740
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Liguria		57862856
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Lombardia		57862930
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Veneto		57862997
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Friuli Venezia Giulia		57863201
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Trento		57863367
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare- Bolzano		57863458
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Emilia Romagna		57863565
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Toscana		57863821
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Umbria		57861896
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Marche		57863961
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Lazio		57864084
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare -Abruzzo		57864175
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Molise		57864282

EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Campania	57864365
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Puglia	57864449
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Basilicata	57864597
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Calabria	57864662
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Sicilia	57864746
EBNA - Fondo Sostegno Previdenza Complementare - Sardegna	57864837

Le somme a favore del sostegno e sviluppo della previdenza complementare dovranno essere versate nel corso del mese successivo alla corresponsione della tranche di "una tantum" rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo).

I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale, mediante bollettino postale, ovvero con giroconto - per i titolari di Conto corrente postale -, od attraverso bonífico bancario. Il documento di versamento dovrà contenere: il nome dell'Impresa, il numero delle quote versate e la causale 'Tondo sostegno Previdenza complementare . .....(nome Regione)"

Al fine di non gravare con costi aggiuntivi sulle imprese si è convenuto di consentire l'accredito cumulativo. Per la necessaria contabílizzazione dei versamenti di singola impresa, tale procedura dovrà, obbligatoriamente, prevedere il contemporaneo invio ad EBNA della fotocopia dell'attestato di versamento, con allegata distinta riportante il nominativo della singola impresa versante ed il correlato numero di versamenti.

1 versamenti cumulativi non potranno, in ogni caso, riguardare imprese operanti in diverse regioni. In tal caso dovranno essere effettuati più versamenti riferiti ad ogni singola regione.

Si rammenta che con tale versamento l'impresa è sollevata dall'onere del pagamento della quota di adesione prevista dall'accordo Il febbraio 1999, per i lavoratori che aderiranno al Fondo.

Si rammenta, inoltre, che la quota di cui trattasi è parte integrante dell' "una tantum" sottoscritta dai ccnl e quindi va comunque erogata.

L'EBNA svolgerà l'esclusivo compito di veicolazione delle risorse per le finalità previste dall'Accordo del 30 giugno u.s., provvedendo a dare debita informazione degli esiti finali dell'iniziativa alle scriventi, alle Imprese ed ai Lavoratori.

Del presente Accordo le Parti firmatarie daranno la massima diffusione ed informativa alle Aziende ed ai Lavoratori interessati nonché, anche attraverso FEBNA ed il sistema degli Enti Bilaterali Regionali dell'artigianato, a tutti i soggetti interessati, pur nelle diverse competenze e funzioni.

Roma, 05 ottobre 2004

CONFARTIGIANATO	CGIL
CNA	CISL
CASARTIGIANI	UIL
CLAAI	

ALLEGATO A
ARTIFOND

FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER 1 LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO

COMUNICAZIONE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DI ARTIFOND A TUTTI GLI ISCRITTI

Il Fondo Pensione ARTIFOND, a seguito della delibera COVIP del 18 agosto 2004 che ha fissato al 30 aprile 2005 il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di approvazione dello statuto e di autorizzazione all'esercizio dell'attività, comunica quanto segue.

La decisione della COVIP è stata assunta tenendo conto degli accordi sottoscritti dalle parti istitutive in data 17 marzo e 30 giugno 2004 che hanno definito le nuove modalità per il concreto avvio dell'operatività del fondo. In particolare i suddetti accordi hanno riguardato:

i la riduzione del numero minimo di adesioni, raggiunto il quale si può procedere alla elezione degli organi collegiali, fissato a 4200 iscritti, che costituiscono gli iscritti certificati dal gestore amministrativo alla data del 31 maggio 2004;

2. la definizione delle procedure per la raccolta delle quote di contribuzione "una tantum" a carico dei datori di lavoro, destinate al finanziamento della fase di avvio del fondo pensione;

3. la definizione del calendario delle attività da porre in essere per addivenire allo svolgimento delle elezioni.

Ne consegue che le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei Delegati, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di elezione, si terranno entro e non oltre il 15 febbraio 2005, poiché alla data del 31 maggio 2004 è stato raggiunto il numero minimo di 4200 iscritti.

I LEGALI RAPPRESENTANTI

CLAUDIO PAIELLI DANIELE CERRI

ALLEGATO B
ARTIFOND

FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER 1 LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO

COMUNICAZIONE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DI ARTIFOND PER I POTENZIALI ADERENTI DA ALLEGARE ALLA SCHEDA INFORMATIVA DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE

Il Fondo Pensione ARTIFOND, a seguito della delibera COVIP del 18 agosto 2004 che ha fissato al 30 aprile 2005 il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di approvazione dello statuto e dì autorizzazione all'esercizio dell'attività, comunica quanto segue.

La decisione della COVIP è stata assunta tenendo conto degli accordi sottoscritti dalle parti istitutive in data 17 marzo e 30 giugno 2004 che hanno definito le nuove modalità per il concreto avvio dell'operatività del fondo. In particolare ì suddetti accordi hanno riguardato:

1 . la riduzione del numero minimo di adesioni, raggiunto il quale si può procedere alla elezione degli organi collegiali, fissato a 4200 iscritti, che costituiscono gli iscritti certificati dal gestore amministrativo alla data del 31 maggio 2004;
2. la definizione delle procedure per la raccolta delle quote di contribuzione "una tantum,' a carico dei datori di lavoro, destinate al finanziamento della fase di avvio del fondo pensione;
3. la definizione del calendario delle attività da porre in essere per addivenire allo svolgimento delle elezioni.

Ne consegue che il punto 8, alinea 4, della scheda informativa è sostituito dal seguente:

- fissare le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei Delegati, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di elezione, entro e non oltre il 15 febbraio 2005, poiché alla data del 31 maggio 2004 è stato raggiunto il numero minimo di 4200 iscritti.

1 LEGALI RAPPRESENTANTI

CLAUDIO PAIELLI DANIELE CERRI

ALLEGATO C
ARTIFOND

FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER 1 LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO
Parte integrante del modulo di adesione - modifica

I. il primo capoverso è sostituito dal seguente: preso atto degli accordi sottoscritti il 17 marzo e il 30 giugno 2004, integralmente allegati alla presente scheda"

2. il terzo capoverso è da intendersi soppresso per effetto degli accordi sopra richiamati.

I LEGALI RAPPRESENTANTI

CLAUDIO PAIELLI DANIELE CERRI